

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 rev. 01 MTE

(ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 e ss.mm.ii.)

Titolo	Chiusura delle posizioni contrattuali in caso di inadempimento
Riferimenti normativi	Articolo 93 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico
Pubblicata	

1. Premessa

L'articolo 88, comma 88.2, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico (nel seguito la Disciplina ME) prevede che è inadempiente l'operatore del MTE che, tra l'altro, non adegui la garanzia secondo quanto definito all'articolo 81 della Disciplina, ovvero non effettui i pagamenti a favore del GME ai sensi dell'articolo 83, comma 83.2 della Disciplina. L'articolo 89, comma 89.1, prevede che, nelle suddette ipotesi di inadempimento, il GME: sospende l'operatore dal mercato elettrico (ME) e, qualora sia anche operatore del mercato del gas (MGAS), dal MGAS; escute le garanzie prestate; chiude le posizioni contrattuali del MTE ai sensi dell'articolo 93 della Disciplina, nonché le posizioni contrattuali del MGAS, secondo quanto previsto nella Disciplina MGAS. L'art. 93 della Disciplina stabilisce che il GME provvede a chiudere tutte le posizioni contrattuali del MTE dell'operatore inadempiente attraverso operazioni di segno opposto con il medesimo operatore e a concludere transazioni, alternativamente, sul MTE ovvero su MGP, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.

2. Modalità di chiusura delle posizioni del MTE dell'operatore.

Il GME, al verificarsi delle ipotesi di inadempimento di cui all'articolo 88, comma 88.2, lettere a) e b), chiude tutte le posizioni contrattuali del MTE pendenti in capo all'operatore inadempiente, effettuando una o più transazioni di segno contrario, che attribuisce all'operatore stesso.

Il GME effettua la chiusura delle posizioni sul MTE attraverso la negoziazione di uno o più contratti, aventi una quantità di energia elettrica totale, calcolata con riferimento a ciascuna delle ore ricomprese nel periodo di consegna, pari alla quantità di energia elettrica oggetto del contratto da chiudere.

Qualora il GME non riesca a chiudere le posizioni relativamente alle quali si è verificato l'inadempimento, anche in considerazione dei livelli di liquidità del MTE, provvede a chiudere le posizioni direttamente su MGP.

In particolare:

- nel caso in cui l'operatore inadempiente abbia posizioni contrattuali aperte in acquisto il GME effettua la chiusura di tali posizioni contrattuali concludendo, su MTE, o alternativamente su MGP, una o più transazioni in vendita, che attribuisce all'operatore inadempiente al prezzo di conclusione della transazione medesima ovvero al prezzo medio, nel caso di più operazioni, di conclusione delle transazioni

medesime;

- nel caso in cui l'operatore inadempiente abbia posizioni contrattuali aperte in vendita il GME effettua la chiusura di tali posizioni contrattuali concludendo, su MTE, o alternativamente su MGP, una o più transazioni in acquisto, che attribuisce all'operatore inadempiente al prezzo di conclusione della transazione medesima ovvero al prezzo medio, nel caso di più operazioni, di conclusione delle transazioni medesime;

Per la fatturazione e la regolazione dei pagamenti delle partite economiche di cui ai precedenti alinea si rinvia a quanto stabilito nella DTF n. 08 ME con riferimento all'operatore inadempiente.